EMENDAMENTO 1

Il comma 5 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 **è abrogato**.

EMENDAMENTO 2

I commi 5 e 6 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 35

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. ***Qualora all'esito di tali visite di controllo sia confermato il giudizio di permanente inidoneità alla propria funzione, gli interessati saranno invitati a confermare la volontà di essere utilizzati in altri compiti. In caso di mancata conferma si darà luogo all'applicazione nei loro confronti dell'articolo 512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297***. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto ***transita a domanda*** nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico.

6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. ***Qualora all'esito di eventuali successive visite di controllo disposte dall'amministrazione o richieste dagli interessati sia confermato il giudizio di permanente inidoneità alla propria funzione, gli interessati potranno chiedere l'applicazione nei loro confronti dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario totalmente o parzialmente inidoneo alle proprie mansioni può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico.***

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

6-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari, qualora nell'istituzione scolastica siano presenti in organico unità di personale riconosciuto inidoneo alle proprie mansioni, l'Amministrazione dell'istruzione autorizza nelle medesime sedi scolastiche l'istituzione di un numero di posti dello stesso profilo pari almeno al 50% del personale in questione.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha dimostrato nel periodo di vigenza l'assoluta insufficienza nel risolvere il problema del personale docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute. Infatti la quasi totalità dei docenti già riconosciuti inidonei alla data di entrata in vigore della legge è stato confermato tale a seguito dello svolgimento delle visite periodiche di controllo effettuate dall'apposita commissione di verifica e molti altri docenti hanno continuato, nel frattempo, ad essere individuati come inidonei alla funzione, con incremento anziché attenuazione del fenomeno.

Si richiede, quindi, con il primo emendamento, l'abrogazione della norma, stante la sua evidente inefficacia.

In subordine si può prevedere una modifica dell'articolo 35, comma 5, e di riflesso anche del comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per regolamentare delle conseguenze derivanti dall'inutile decorso del termine massimo previsto per il collocamento fuori ruolo (cinque anni) e dall'eventuale conferma, in sede di visita periodica di controllo, dell'inidoneità allo svolgimento della funzione docente. Si rende necessario, inoltre, prevedere, per evitare discriminazioni tra il personale appartenente allo stesso comparto di lavoro, l'adozione di un meccanismo analogo di verifica per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché l'individuazione di strumenti normativi che consentano di ovviare alle carenze funzionali che derivano dal riconoscimento dell'inidoneità a determinati compiti di quest'ultimo personale, carenze che rischiano di porre in grave difficoltà le istituzioni scolastiche, che sarebbero impossibilitate ad erogare pienamente il loro servizio.

Comma 5: *viene soppresso il termine quinquennale massimo di utilizzazione e/o collocamento fuori ruolo, introducendo la facoltà per il personale docente riconosciuto inidoneo alla funzione e utilizzato in altri compiti di chiedere, in caso di conferma dello stato di inidoneità all'atto delle periodiche visite di controllo, l'applicazione delle disposizioni in materia di dispensa dal servizio, rinunciando ad un ulteriore utilizzazione. Si precisa che il passaggio ad altro ruolo dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione o ente pubblico, una volta richiesto dall'interessato, ha carattere obbligatorio per le amministrazioni interessate.*

Comma 6*: si introduce per il personale ATA il medesimo meccanismo previsto dal comma 5 per il personale docente, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle visite di controllo e le conseguenze della conferma dell'inidoneità, sia per quanto riguarda la possibilità di transitare in altri ruoli o nei ruoli di altre amministrazioni o enti pubblici.*

Comma 6-bis*: si prevede che, in caso di presenza nell'organico dell'istituzione scolastica di personale riconosciuto inidoneo alle proprie mansioni, il MIUR autorizzi l'istituzione nel profilo di appartenenza di tale personale di un incremento degli organici pari almeno al cinquanta per cento della dotazione. Ciò al fine di garantire la funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari dell'istituzione scolastica.*